

AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PER LA PRATICA DEL TENNIS

CAPITOLATO SPECIALE

Art. 1 – Amministrazione aggiudicatrice

1. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di San Gimignano.
2. Settore competente: Settore Servizi alla Cultura e alla Persona.
3. Responsabile Unico del Procedimento: Dirigente del Settore Servizi alla Cultura e alla Persona, Dr. Valerio Bartoloni.

Art. 2 – Oggetto dell'affidamento

1. L'oggetto dell'affidamento consiste nella gestione dell'impianto sportivo comunale per la pratica del tennis e di altre eventuali discipline sportive correlate alla tipologia dell'impianto.

2. L'affidamento avviene in ottemperanza della L.R.T. 27/02/2015, n. 21, "Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi" e del relativo "D.P.G.R. 05/07/2016, n. 42/R, Regolamento di attuazione", nonché ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. n. 38/2021, del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. n. 36/2023 e della normativa euro-unitaria vigente.

L'affidamento sarà specificamente disciplinato da una convenzione fra Comune e soggetto aggiudicatario ex art. 16, comma 1, della L.R.T. 21/2015.

3. L'impianto sportivo in oggetto (da ora in poi: impianto), sito in località Santa Lucia, nel Comune di San Gimignano, censito al NCEU (Nuovo Catasto Edilizio Urbano) della provincia di Siena al Foglio 103, Particella 446, Categoria E/9 e di cui alla Planimetria, in allegato A) al presente Capitolato, è composto da:

- 2 campi da tennis in terra battuta;
- campo da tennis in superficie "sintetica", coperto con copertura pressostatica, per la pratica anche di altri sport compatibili con la struttura (calcio a 5, volley, ecc.);
- campo di beach volley;
- edificio adibito a spogliatoi e servizi igienici;
- edificio adibito a biglietteria, luogo di incontro e/o punto di ristoro.

L'impianto e le relative pertinenze, attrezzature e beni mobili saranno specificamente individuati in un verbale di consegna redatto e firmato dal Comune e controfirmato dall'affidatario al momento della sottoscrizione della convenzione.

4. L'impianto viene consegnato all'affidatario nello stato di fatto in cui si trova, il quale dichiara, con la sottoscrizione della convenzione, di averne constatata la consistenza e lo stato di conservazione e funzionamento.

Al termine della gestione, il verbale dovrà essere aggiornato in contraddittorio tra le parti.

5. L'impianto sportivo in oggetto è da ritenersi privo di rilevanza economica in quanto, come risulta anche dai rendiconti di gestione relativi agli anni precedenti, in atti presso l'Ufficio Sport di questo Ente, la relativa gestione è sprovvista delle caratteristiche proprie della gestione degli impianti sportivi di rilevanza economica (adeguatamente remunerativa e quindi in grado di produrre reddito) e necessita quindi di essere assistita dall'Ente.

Art. 3 – Finalità dell'affidamento

1. La finalità dell'affidamento consiste nella promozione della cultura e della pratica del tennis e di altre eventuali attività sportive e ludico-motorio-ricreative compatibili con la tipologia dell'impianto.

Art. 4 – Durata dell'affidamento

1. L'affidamento ha una durata di 1 anno, con decorrenza dal 01/09/2025 al 31/08/2026.
2. Il Comune si riserva la facoltà di procedere alla proroga tecnica della convenzione secondo le modalità previste dall'art. 120, comma 11, del D.lgs. 36/2023, alle medesime condizioni economico-gestionali, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del nuovo contraente, nella misura strettamente necessaria.

Art. 5 – Valore dell'affidamento

1. Il valore complessivo annuo dell'affidamento è di € 9.000,00 oltre IVA.

Art. 6 – Utilizzo dell'impianto

1. L'impianto deve essere utilizzato per la promozione della cultura e della pratica del tennis e di altre eventuali attività sportive e ludico-motorio-ricreative ad esso compatibili.
2. L'affidatario deve garantire l'apertura dell'impianto a tutti i cittadini di San Gimignano e permetterne l'utilizzo con imparzialità a tutti i soggetti che gliene facciano richiesta, con frequenza e orari da concordare fra le parti ed in modo tale da non impedire l'ordinaria fruizione degli impianti da parte dell'affidatario.

In caso di reiterata e non motivata violazione di quanto suddetto, il Comune si riserva di risolvere la convenzione con effetto immediato, senza compensi o indennizzi a favore dell'affidatario.

3. L'impianto può essere utilizzato, e concesso in uso occasionale, anche per attività extra sportive comunque compatibili con la tipologia della struttura, previa approvazione del Comune e nel rispetto di tutte le specifiche normative in materia.

In caso di iniziative promosse da soggetti terzi, le richieste di utilizzo dell'impianto devono essere presentate all'affidatario e da questi autorizzate, previa autorizzazione del Comune.

4. L'affidatario deve garantire la fruibilità gratuita dell'impianto e la propria collaborazione per esigenze legate all'espletamento di eventuali servizi di primo soccorso, protezione civile, e comunque di pubblica utilità, promossi dal Comune o da soggetti terzi abilitati, secondo modalità preventivamente comunicate dall'Ente o da tali soggetti.

5. Il Comune si riserva la facoltà di utilizzare gratuitamente l'impianto per lo svolgimento, diretto o tramite soggetti terzi da questo individuati, di iniziative sportive o di interesse pubblico in genere, da comunicare all'affidatario con congruo preavviso, per un massimo di 5 giorni all'anno, in occasione delle quali quest'ultimo dovrà comunque garantire le prestazioni previste nella convenzione.

Art. 7 – Oneri ed obblighi dell'affidatario

1. L'affidamento dell'impianto implica l'assunzione, da parte dell'affidatario, dei seguenti oneri gestionali ed economici: a) apertura e chiusura; b) custodia e sorveglianza; c) pulizia; d) manutenzione ordinaria; e) realizzazione di corsi ed altre attività per la promozione della pratica del tennis; f) imposte, tasse e tributi normativamente previsti ed altri eventuali oneri ed obblighi connessi all'uso e alla gestione.
2. L'affidatario deve assicurare, in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - apertura e chiusura dell'impianto, nonché custodia e sorveglianza sul corretto uso del medesimo da parte degli atleti, dei dirigenti, degli spettatori e di tutti i fruitori, tramite la presenza di specifici soggetti incaricati;
 - pulizia e disinfezione costante con idonei prodotti igienizzanti e disinfettanti;
 - cura e manutenzione costante dei campi da gioco, delle strutture, delle aree verdi, delle pertinenze e beni mobili, con le cadenze atte ad assicurare la perfetta fruibilità dei medesimi, assicurando lo smaltimento del materiale di risulta negli appositi spazi;
 - realizzazione di corsi e altre attività tese alla promozione della cultura e della pratica del tennis, rivolte a minori e adulti.
3. L'affidatario si obbliga a trasmettere al Comune:
 - entro il 30 settembre 2025: il programma di apertura degli impianti e delle attività da svolgere nella stagione sportiva annuale;
 - entro il 30 settembre 2026: il resoconto delle attività effettuate, corredato da un consuntivo di entrate e spese correlate alla gestione.

Art. 8 – Manutenzione ordinaria

1. L'affidatario deve realizzare tutti gli interventi di manutenzione ordinaria necessari al regolare funzionamento dell'impianto.
2. Gli interventi di manutenzione ordinaria oggetto dell'affidamento consistono in opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli immobili e delle relative pertinenze, dei campi da gioco, delle aree a verde, degli impianti tecnologici e delle attrezzature e beni mobili, con materiali e modalità conformi alle vigenti normative in materia.
3. In caso di inerzia dell'affidatario, attestata previo mancato adempimento di almeno 2 segnalazioni ricevute dal Comune nell'arco di 30 giorni (7 giorni in caso di interventi urgenti), l'Ente potrà provvedere direttamente, o tramite soggetti terzi, all'esecuzione degli interventi, rivalendosi sull'importo annuale appannaggio dell'affidatario di cui all'art. 15 del presente Capitolato.

Art. 9 – Sicurezza

1. L'affidatario si obbliga all'esecuzione della manutenzione ordinaria e programmata prevista dalle vigenti normative in materia di sicurezza sulla tipologia di impianto affidato, compresa la fornitura dei materiali necessari.
2. L'affidatario si obbliga, assumendone la piena responsabilità, ad ogni adempimento e obbligo in materia di sicurezza previsto dal D.Lgs. 81/2008, "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro" e ss.mm.ii. e dalle altre norme vigenti in materia di gestione di impianti sportivi, tra cui a cui, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi;
 - la predisposizione del piano di emergenza dell'impianto;
 - la verifica periodica degli impianti a terra e ogni altro intervento di manutenzione ordinaria necessario al mantenimento della sicurezza;
 - i controlli del funzionamento delle uscite di sicurezza, degli estintori e di tutti i presidi anti-incendio esistenti;
 - i controlli sul numero massimo delle persone ammesse all'interno dell'impianto ai sensi delle vigenti normative e gli eventuali conseguenti provvedimenti di limitazione;
 - la dotazione di idonei Dispositivi di Protezione Individuale al personale;
 - la formazione ed informazione dei dipendenti e del personale volontario;
 - la dotazione e la manutenzione di uno o più defibrillatori da collocare all'interno dell'impianto e la formazione del personale all'uso degli stessi, ex L.R.T. 9 ottobre 2015, n. 68, "Disposizioni per la diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni nell'ambito della pratica fisica e sportiva" e relativo Regolamento attuativo approvato con D.P.G.R.T. n. 38/R del 22.06.2016, garantendo tutti gli adempimenti previsti dalla succitata normativa.
3. L'affidatario si impegna a fornire tempestiva segnalazione scritta degli interventi di competenza del Comune necessari a garantire le condizioni di sicurezza dell'impianto. Nelle more dell'intervento dell'Ente, l'affidatario deve adottare tutti gli accorgimenti atti a garantire la sicurezza dei fruitori delle strutture.
4. Il Comune non risponde per qualsiasi danno a persone o cose derivante dal mancato rispetto degli adempimenti a carico dell'affidatario previsti dal presente articolo.

Art. 10 – Personale

1. L'affidatario provvede alla gestione dell'impianto tramite idoneo personale da esso individuato.
2. L'affidatario assume l'obbligo di ottemperare a tutte le normative previdenziali, assistenziali, di retribuzione dei lavoratori dipendenti e di sicurezza sul lavoro vigenti per il personale impiegato nella gestione, esonerando espressamente il Comune da qualsiasi coinvolgimento in merito.
3. L'affidatario assume, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, del proprio personale e dei soggetti a vario titolo coinvolti nella gestione che sia causa di danno alla funzionalità dell'impianto.
4. L'affidatario, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023, è tenuto ad applicare al personale impiegato nel servizio oggetto dell'affidamento il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'affidamento.

Art. 11 – Modalità di utilizzo dell'impianto

1. L'affidatario si obbliga ad usare l'impianto in maniera pienamente conforme alle vigenti normative e a garantire un efficiente mantenimento della relativa funzionalità, adoperandosi per evitare qualsiasi danneggiamento o deperimento non correlato all'ordinaria usura.

2. Non sono consentiti all'affidatario interventi di modifica dell'impianto, neppure parziali, salvo preventivo consenso scritto da parte del Comune.
3. Le attrezzature e i beni mobili affidati all'affidatario non possono essere asportati dall'impianto senza il preventivo benestare del Comune.
4. L'affidatario si obbliga a sostituire prontamente i beni ricevuti in uso resi inefficienti dall'incuria e dall'uso inadeguato.
5. L'affidatario ha facoltà di introdurre all'interno dell'impianto attrezzature e beni mobili propri strettamente funzionali all'espletamento della gestione, provvedendo a rimuoverli alla scadenza dell'affidamento od in caso di motivata richiesta del Comune.
6. L'affidatario si obbliga a comunicare tempestivamente al Comune danni o sensibili deterioramenti che dovessero verificarsi all'impianto, nonché gli interventi di manutenzione straordinaria da apportare al medesimo che risultassero urgenti e necessari per eliminare situazioni di pericolo a persone o cose.
7. L'affidatario garantisce la costante possibilità di accesso all'impianto al Comune ed ai soggetti da questo autorizzati al fine di effettuare controlli e verifiche, lavori e servizi, prestando la necessaria collaborazione a titolo non oneroso.

Art. 12 – Oneri del Comune

1. Sono a carico del Comune:
 - l'intestazione e il pagamento delle utenze dell'impianto;
 - la manutenzione straordinaria dell'impianto, se non conseguente ad un uso improprio del medesimo da parte dell'affidatario.
2. Il Comune si riserva la facoltà di realizzare interventi di manutenzione straordinaria finalizzati all'innovazione o al miglioramento della fruizione complessiva dell'impianto da parte della collettività e per altre pubbliche finalità.
Eventuali interventi di manutenzione straordinaria resi necessari dalla specifica attività di gestione estrinsecata all'interno dell'impianto dall'affidatario sono a carico di quest'ultimo.
3. In caso di interventi di manutenzione straordinaria ai quali il Comune non sia in grado di provvedere, l'affidatario può essere autorizzato a realizzarli, nel rispetto del D.Lgs. n. 36/2023, con le seguenti modalità:
 - trasmissione al Comune di una descrizione tecnico-economica degli interventi da effettuare corredata dalla necessaria documentazione di dettaglio (relazione, computo metrico-estimativo, ecc.);
 - valutazione da parte del Comune della documentazione pervenuta;
 - autorizzazione all'affidatario ad affidare i lavori;
 - rimborso all'affidatario delle spese sostenute da parte del Comune, nei limiti di spesa autorizzati e sulla base dei giustificativi presentati, previo accertamento della regolare esecuzione dei lavori.Eventuali interventi di manutenzione straordinaria eseguiti dall'affidatario in maniera difforme da quanto suindicato non saranno oggetto di rimborso da parte dell'Ente.

Art. 13 – Responsabilità e polizza assicurativa

1. L'affidatario esonera il Comune da ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose, anche di terzi, che possano in qualsiasi modo e momento derivare dallo svolgimento

delle attività praticate all'interno dell'impianto e comunque connesse alla gestione del medesimo.

A tal fine, l'affidatario dovrà essere assicurato, unitamente a tutto il personale impiegato e ad ogni persona (fisica o giuridica) che opererà per suo conto, per i rischi relativi a responsabilità civile verso i terzi, per qualsiasi danno o evento possa esser causato a persone e cose, esonerando espressamente l'Ente da qualsiasi responsabilità civile per danni o incidenti che dovessero verificarsi nell'espletamento del servizio.

2. L'affidatario dovrà possedere una copertura RCT/O (se già in possesso, dovrà integrarla ove mancante) con le garanzie sotto riportate e prestare apposita appendice al contratto con le sotto riportate specifiche: polizza assicurativa di responsabilità civile per danni a persone e/o cose a tutela di tutti i rischi derivanti dall'espletamento delle attività e dei servizi previsti dal presente capitolato svolti con i seguenti massimali minimi:

- Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): almeno € 1.000.000,00 unico per sinistro;
- Responsabilità Civile verso i Prestatori d'Opera (RCO): almeno € 1.000.000,00 unico per sinistro, comprese le malattie professionali.

La polizza dovrà prevedere esplicitamente l'efficacia delle garanzie per i seguenti rischi:

- danni a cose o fabbricati altrui derivanti da incendio di cose dall'assicurato o da questi detenute;
- conduzione dei locali, impianti, strutture e beni affidati;
- estensione da uso e conduzione di ogni bene mobile, impianto, attrezzatura utilizzata nello svolgimento delle attività oggetto della convenzione sottoscritta;
- danni ai locali e alle cose trovantesi nell'ambito di esecuzione dei servizi e/o lavori;
- danni arrecati alle cose in consegna e custodia, esclusi i danni da furto;
- danni derivanti da violazioni del D.lgs 81/2008 e ss.mm.ii.;
- danni derivanti da violazioni in materia di trattamento e protezione dei dati personali;
- danni da interruzione di attività;
- rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune (amministratori e dipendenti);
- danni cagionati a terzi con dolo e colpa grave del proprio personale dipendente e delle persone di cui deve rispondere, compresi eventuali volontari;
- estensione alla responsabilità civile personale di tutti i dipendenti o considerati tali a norma di legge, compresi eventuali volontari durante lo svolgimento delle attività previste.

Il Comune deve essere considerato terzo.

3. I contratti assicurativi devono avere efficacia per l'intera durata della convenzione.

4. Durante la vigenza contrattuale, l'affidatario è tenuto a dimostrare la permanenza delle coperture assicurative sopra citate producendo copia delle quietanze di pagamento dei ratei di premio successivi al primo entro 30 giorni dalla rispettiva data di scadenza o delle eventuali polizze emesse in sostituzione della polizza sopra indicata.

Art. 14 – Importo per la gestione

1. A titolo di compartecipazione alle spese di gestione dell'impianto e in ragione dell'utilizzo per finalità istituzionali di cui all'art. 6, commi 4 e 5 del Capitolato, il Comune eroga all'affidatario un importo complessivo massimo di € 9.000,00 oltre IVA, da corrispondere, dietro presentazione di regolari fatture, in ottemperanza agli obblighi di cui all'art. 7, comma 3, del Capitolato:

- per il 50%, entro 30 giorni dalla presentazione del programma delle attività previste;
- per il restante 50%, entro 30 giorni dalla presentazione del resoconto delle attività effettuate.

2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato entro 30 giorni dalla data di ricezione di regolari fatture, da presentare esclusivamente in formato elettronico, ai sensi e con le modalità di cui al D.M. del MEF n. 55 del 3/04/2013 di attuazione della legge n. 244/2007, articolo 1, commi da 209 a 214.

Il Codice Univoco dell'Ufficio è UFVSA5 e dovrà essere obbligatoriamente inserito nell'elemento "Codice Destinatario" del tracciato della fattura elettronica.

In caso di emissione di fatture irregolari, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data d'intervenuta contestazione da parte del Comune.

Le fatture sono soggette al meccanismo della scissione dei pagamenti, in base al quale il Comune paga l'importo delle fatture come segue: l'importo al netto dell'IVA direttamente al fornitore; l'importo dell'IVA all'erario per conto del fornitore (il Comune è sostituto d'imposta e versa l'IVA per il proprio fornitore).

Sulle fatture presentate dovrà essere evidenziato l'importo dell'IVA ed essere inserita la dicitura "Scissione dei pagamenti art. 17-ter DPR n. 633/1972".

Art. 15 – Introiti dell'affidatario

1. Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, l'affidatario potrà introitare somme derivanti da:

- uso dell'impianto da parte di terzi, vendita di biglietti per gare, tornei ed iniziative analoghe, secondo tariffe approvate dal Comune su proposta dell'affidatario;
- realizzazione di corsi ed altre iniziative per la promozione della pratica delle attività di cui agli artt. 6 e 7 del presente Capitolato;
- sponsorizzazioni e pubblicità raccolte all'interno dell'impianto tese a fornire all'affidatario risorse economiche da destinare allo svolgimento delle attività sportive ivi praticate, in forme comunque compatibili con la tipologia delle strutture e salvo motivato diniego da parte del Comune, previo espletamento delle necessarie formalità ed eventuale pagamento delle imposte e tasse previste dalle normative vigenti. Il Comune si riserva la facoltà di fare installare nell'impianto strutture promozionali e pubblicitarie relative alle attività proprie o di terzi con esso operanti, senza corrispettivi appannaggio dell'affidatario;
- eventuale attivazione di servizi di ristoro all'interno dell'impianto, nel rispetto delle vigenti normative in materia;
- altre eventuali modalità previa autorizzazione del Comune.

Art. 16 – Subappalto

1. Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità di cui all'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 17 – Controlli e prescrizioni

1. Il Comune ha piena facoltà di vigilare sulla gestione dell'impianto e di accedervi liberamente allo scopo di verificare lo stato di conservazione e la corretta utilizzazione del medesimo, nonché l'osservanza di tutte le prescrizioni contrattualmente previste.

2. Il Comune si riserva di impartire ulteriori prescrizioni rispetto a quelle disciplinate dal presente Capitolato onde garantire un puntuale rispetto delle normative vigenti ed una ottimale fruizione dell'impianto, alle quali l'affidatario ha l'obbligo di attenersi.

Art. 18 – Penali

1. Nel caso in cui l'affidatario non dovesse adempiere alla regolare esecuzione della convenzione secondo quanto stabilito dal presente Capitolato in merito a modalità, puntualità ed altre prescrizioni tecniche, il Comune si riserva la facoltà di applicare, per ogni inadempienza e previa comunicazione scritta, una penale da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00, in rapporto alla gravità dell'inosservanza.

2. Nel caso di applicazione di penali, l'appaltatore dovrà corrispondere al Comune gli importi addebitati per penalità con emissione di nota di addebito riportante il codice CIG dell'appalto.

Resta ferma la possibilità, per il Comune, di chiedere la liquidazione dell'importo delle eventuali penali attingendo direttamente alla cauzione fidejussoria definitiva, costituita dall'appaltatore a garanzia dell'esecuzione del contratto. In tal caso l'appaltatore dovrà provvedere al reintegro della stessa cauzione nel termine prescritto di 30 giorni consecutivi, pena la risoluzione del contratto.

3. In caso di inadempienza alle disposizioni previste dal presente Capitolato, dal contratto e da altre normative vigenti, l'affidatario è invitato dal Comune ad ottemperarvi entro un termine minimo indicato.

4. In caso di mancata ottemperanza dell'affidatario alle disposizioni di cui al comma precedente entro i termini e secondo le indicazioni del Comune, quest'ultimo ha facoltà di a) applicare penali in relazione all'entità delle violazioni, per importi compresi:

- fra € 100,00 e € 500,00 per inadempienze lievi;
- fra € 501,00 e € 1.000,00 per inadempienze gravi;

b) procedere all'esecuzione d'ufficio dei mancati interventi contestati, addebitandone le relative spese all'affidatario tramite decurtazione dall'importo annuale di cui all'art. 14 del Capitolato.

Art. 19 – Risoluzione della convenzione

1. La convenzione si risolve, oltre che nei casi previsti dal presente Capitolato, nelle ipotesi e secondo le modalità di cui all'art. 122 e all'art. 10 dell'Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023 e all'art. 1453 e sgg del Codice Civile.

2. Con la risoluzione della convenzione in danno dell'affidatario inadempiente, sorge per il Comune il diritto di affidare a terzi il servizio, o la parte rimanente di questo.

L'affidamento a terzi è comunicato all'affidatario inadempiente, cui sono addebitate le spese sostenute in più dal Comune rispetto a quelle previste dalla convenzione risolta, prelevate dal deposito cauzionale salva la richiesta dell'ulteriore risarcimento del danno (art. 122, comma 6, del D.lgs. 36/2023).

3. La convenzione si risolve anche nell'ipotesi di cui all'art. 104, comma 9, del D.lgs. 36/2023, relativo all'adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

4. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, la convenzione si risolve di diritto, con la semplice comunicazione da parte del Comune all'affidatario di volersi avvalere della

clausola risolutiva espressa, qualora l'Ente rilevi, ai sensi dell'art. 32 della L.P. 16/2015, che l'affidatario, al momento della presentazione dell'offerta ovvero della stipula, non risulti essere stato in possesso dei prescritti requisiti di partecipazione.

5. Il Comune può risolvere in qualunque momento la convenzione relativo al presente affidamento, previa formale comunicazione all'affidatario e senza dover corrispondere a quest'ultimo alcun compenso o indennizzo, per comprovati motivi, quali:

- scioglimento, fallimento o cessazione dell'attività dell'affidatario;
- cessione a terzi del contratto;
- attribuzione all'impianto di una destinazione diversa da quella prevista dalla convenzione;
- violazione della disposizione di cui all'art. 6, commi 2 e 4, del Capitolato;
- mancato adempimento degli obblighi relativi al personale e di altre norme in materia di lavoro;
- altre gravi o reiterate infrazioni contrattuali dell'affidatario.

6. Il Comune può inoltre risolvere in qualsiasi momento la convenzione per indisponibilità o impraticabilità degli impianti dovute a cause di forza maggiore o eccezionali necessità dell'Ente per fini pubblici, così come revocare l'utilizzo parziale dell'impianto affidato.

In tali casi, il Comune si riserva la facoltà di riconoscere all'affidatario un indennizzo per le eventuali spese documentate da questi sostenute.

7. Nei casi di cui ai commi precedenti:

- il Comune provvede all'incameramento della garanzia, restando comunque impregiudicata la facoltà di richiesta di risarcimento danni;
- l'affidatario dovrà tempestivamente restituire al Comune l'impianto libero da persone e cose senza oneri per l'Ente, con l'eventuale eccezione della fattispecie di cui al comma 6.

Art. 20 – Restituzione dell'impianto

1. Alla scadenza dell'affidamento, l'impianto dovrà essere lasciato libero e riconsegnato al Comune, entro il termine da questi stabilito, in normale stato d'uso, salva quindi la naturale usura o cessazione della funzionalità dovuta al relativo utilizzo nell'espletamento degli adempimenti stabiliti.

Art. 21 – Revisione dei prezzi

1. Per la revisione dei prezzi si procede nei casi e nelle modalità previste dall'art. 60 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 22 – Garanzia definitiva

1. Prima della sottoscrizione della convenzione, l'affidatario è tenuto alla costituzione della garanzia definitiva prevista dall'art. 53, comma 4, D.Lgs. n. 36/2023, pari al 5% dell'importo della convenzione.

Art. 23 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della legge n. 136/2010, il Comune e l'affidatario devono assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. L'affidatario assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e si impegna espressamente a inserire nei contratti con eventuali subcontraenti, ai sensi dell'art. 3, comma 9, della stessa legge, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità.

3. L'affidatario comunica al Comune gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro sette giorni dall'accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi; gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

4. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, tutti gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Comune, il Codice Identificativo di Gara (CIG).

5. Il mancato utilizzo di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 24 – Convenzione e spese contrattuali

1. La convenzione sarà stipulata secondo quanto disposto dall'art. 18 del D.lgs. n. 36/2023.

2. Tutte le spese relative e conseguenti alla stipula ed eventuale registrazione della convenzione sono a carico dell'affidatario.

Art. 25 – Controversie

1. Qualunque controversia relativa al presente affidamento, non risolubile in via bonaria, è di competenza del Foro di Siena.

Art. 26 – Riservatezza e trattamento dei dati

1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (G.D.P.R.) relativo alla protezione dei dati personali, il Comune informa che i dati relativi all'affidatario saranno trattati, nel rispetto dei principi e con le modalità indicate in detto Regolamento, esclusivamente nella procedura relativa all'affidamento e saranno resi pubblici ai fini degli adempimenti degli obblighi di trasparenza comunicati agli enti preposti al controllo.

2. "Responsabile" del suddetto trattamento è il Dr. Valerio Bartoloni, Dirigente del Settore Servizi alla Cultura e alla Persona.

3. L'informativa completa in materia di riservatezza e trattamento dei dati è reperibile sul sito Internet del Comune.

Art. 27 – Rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente Capitolato, si rinvia alle norme del Codice Civile in quanto applicabili ed a tutte le vigenti norme in materia di gestione di impianti sportivi.

ALLEGATI

Sono allegati, come parte integrante e sostanziale al Capitolato, i seguenti documenti:

Allegato A) – Planimetria/e dell'impianto;

Allegato B) – DUVRI.

Il Dirigente del Settore
Servizi alla Cultura e alla Persona
Dr. Valerio Bartoloni







COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Città del patrimonio mondiale, culturale e naturale dell'UNESCO
Town of UNESCO World Cultural and Natural Heritage
53037 San Gimignano (SI) - Piazza Duomo, 2 - Tel. 0577 9901
C.F. e P.IVA 00102500527 - www.comune.sangimignano.si.it



DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA

(art. 28 del D.Lgs. 81/2008)

ENTE PROPRIETARIO DEI LOCALI

Natura dell'attività	Svolgimento di attività sportive / culturali / ricreative presso gli impianti sportivi di San Gimignano
Sede del servizio	Impianti sportivi Loc. Santa Lucia
Referente del committente per il Comune	Ing. Valentina Perrone
Referente del Comune per la sicurezza: RSPP	Blueco Group srl
Durata dell'attività	1 anno
Numeri per comunicare emergenze e modalità di comunicazione e comportamento in caso di emergenza	Servizio di gestione emergenze e interventi antincendio e primo soccorso a carico dell'affidatario gestore delle attività avvalendosi delle dotazioni antincendio presenti negli impianti; sono altresì a carico dell'affidatario la predisposizione del piano di emergenza, l'individuazione degli addetti alla gestione del pronto soccorso, dell'antincendio e dell'evacuazione nonché l'approntamento delle cassette di medicazione in misura tale da garantire una fornitura adeguata per tutta la durata dell'attività in ogni sede avuta in affidamento

DATI GENERALI DELL'AFFIDATARIO UTILIZZATORE DEI LOCALI

Ragione sociale	
Sede Legale	
Presidente o Legale rappresentante	
Referente dell'attività	
Attività esercitata nei locali oggetto di concessione	
Nominativi degli addetti adibiti al pronto soccorso operanti in via continuativa nei locali oggetto di affidamento	



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Città del patrimonio mondiale, culturale e naturale dell'UNESCO
Town of UNESCO World Cultural and Natural Heritage
53037 San Gimignano (SI) - Piazza Duomo, 2 - Tel. 0577 9901
C.F. e P.IVA 00102500527 - www.comune.sangimignano.si.it



Nominativi degli addetti adibiti alla Prevenzione Incendi ed evacuazione operanti in via continuativa nei locali oggetto di concessione	
Recapito telefonico e fax	
Indirizzo e-mail	

Nel Comune è presente il Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) affidato a Blueco Group srl. Le attività oggetto del presente documento verranno svolte negli impianti di proprietà comunale messi a disposizione ubicati a San Gimignano.

Per problematiche urgenti inerenti la sicurezza, gestionali tecniche e di manutenzione contattare l'ufficio Lavori Pubblici del Comune di San Gimignano.

Qualora l'affidatario svolga attività comportanti rischi che esulino dalla normale gestione di attività sportive che non siano ricomprese e previste nel presente documento, queste dovranno obbligatoriamente essere oggetto di coordinamento con i Servizi comunali competenti e dovranno essere preventivamente autorizzate dal responsabile del Settore sentito l'RSPP.

L'affidatario dovrà provvedere all'organizzazione del servizio interno, **prendendo visione tra l'altro delle dotazioni antincendio installate nei locali.**

Nelle pagine seguenti sono illustrati i principali rischi presenti negli impianti in cui verrà svolta l'attività in oggetto.

Sono inoltre indicati i comportamenti da adottare al fine di evitare i danni conseguenti ai rischi citati, le misure di sicurezza per il governo e/o l'eliminazione dei rischi dovuti alle interferenze di attività diverse, ove presenti.

Data la tipologia dell'attività, si rammenta che sono assolutamente vietati tutti gli interventi sulle macchine, e tutti gli impianti: elettrici, alimentati da gas, acqua aria compressa ecc.

Eventuali deroghe dovranno essere preventivamente autorizzate dal referente del comune di San Gimignano e dal RSPP.

E' fatto obbligo a chiunque acceda nei locali in oggetto, di osservare la segnaletica di sicurezza e salute ivi presente, attenendosi scrupolosamente a quanto prescritto.

E' fatto divieto a chiunque acceda negli impianti in oggetto di operare in aree differenti da quelle oggetto dell'affidamento senza preventiva autorizzazione, che può essere concessa esclusivamente dal personale sopra indicato.

Individuazione delle fonti di rischio presenti negli impianti in cui sono svolte le attività dell'associazione e delle misure generali necessarie al loro contenimento ed alla eliminazione/contenimento di rischi residui

RISCHIO INCENDIO O FORMAZIONE ATMOSFERE ESPLOSIVE:	All'interno degli impianti sportivi in oggetto È VIETATO: - Fumare in tutti i locali chiusi e/o di pertinenza; - Avvicinare fonti di calore ai materiali
---	---



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Città del patrimonio mondiale, culturale e naturale dell'UNESCO
Town of UNESCO World Cultural and Natural Heritage
53037 San Gimignano (SI) - Piazza Duomo, 2 - Tel. 0577 9901
C.F. e P.IVA 00102500527 - www.comune.sangimignano.si.it



	inflammabili e viceversa; - Usare apparecchiature a fiamma libera, effettuare operazioni che possono dare luogo a sorgenti di innesco; - Usare attrezzature elettriche non costruite secondo precise norme tecniche o in cattivo stato di manutenzione (ad esempio fili o pressacavi danneggiati o ecc); - Depositare qualsiasi materiale davanti ad estintori portatili, ad impianti fissi antincendio (idranti ecc), vie di esodo ed uscite di emergenza;
RISCHIO ELETTRICO	All'interno degli impianti sportivi in oggetto È VIETATO: - aprire armadi elettrici, carter delle apparecchiature, effettuare interventi di qualsiasi genere, senza autorizzazione da parte del responsabile. - attivare linee elettriche volanti senza aver verificato lo stato dei cavi e senza aver informato il referente del Comune (ufficio tecnico) o il RSPP ed averne ricevuto l'autorizzazione. - Prolunghe e cavi devono essere posati in modo da evitare deterioramenti per schiacciamento e taglio/inciampi (ad esempio fissati al suolo, o evitando l'attraversamento di aree di passaggio, segnalati ecc.) - Svolgere interventi sugli impianti elettrici o macchinari alimentati elettricamente
RISCHIO DI ESPOSIZIONE AL RUMORE	L'uso di strumenti musicali, amplificatori e megafoni, apparecchi riproduttori di musica o altre attrezzature meccaniche rumorose all'interno degli impianti sportivi può interferire con il livello sonoro normalmente presente, concorrendo all'innalzamento di quest'ultimo. In caso di attività che rientrino in questa eventualità l'associazione concessionaria dovrà adottare tutte le precauzioni e provvedimenti atti a limitare tali rischi
RISCHI DERIVANTI DALL'USO DI MACCHINE IMPIANTI ATTREZZATURE	Il personale dell'affidatario è tenuto ad utilizzare esclusivamente proprie attrezzature, anche se noleggiate od avute in



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Città del patrimonio mondiale, culturale e naturale dell'UNESCO
Town of UNESCO World Cultural and Natural Heritage
53037 San Gimignano (SI) - Piazza Duomo, 2 - Tel. 0577 9901
C.F. e P.IVA 00102500527 - www.comune.sangimignano.si.it



	concessione d'uso, corrispondenti alle norme di sicurezza. È VIETATO: utilizzare attrezzature che a causa di una carente manutenzione, disperdano sostanze sul suolo o in atmosfera peggiorando la qualità dell'aria o possano causare rischio di folgorazione/incendio. Resta inteso che quanto elencato nella presente scheda non comprende i rischi specifici delle attività svolte dall'affidatario, per i quali si ritiene che gli istruttori incaricati possiedano adeguata conoscenza, garantita dall'affidatario. E' onere degli istruttori addetti alle attività sportive/culturali/ricreative svolte degli impianti sportivi oggetto di concessione la conoscenza dei rischi specifici propri dell'attività esercitata per i quali non si applicano le disposizioni del comma 3.4 dell'art 26 del D. LGS. 81/08 (elaborazione del DUVRI).
AGENTI CHIMICI PERICOLOSI	All'interno degli impianti sportivi in oggetto È VIETATO: - l'impiego di qualsiasi agente chimico pericoloso (ad esempio materiali di pulizia, etc.) Qualora vi fosse la necessità di utilizzare particolari prodotti chimici per la pulizia dei locali questi devono necessariamente essere accompagnati dalle schede di sicurezza delle sostanze/preparati pericolosi e preventivamente approvati da parte dell'RSPP nominato dall'affidatario. Le sostanze/preparati utilizzati dovranno essere sempre dichiarati nell'apposita scheda di individuazione delle fonti di rischio. Qualora autorizzati, dovranno essere utilizzati e depositati in recipienti idonei originali ed etichettati che devono essere conservati sempre chiusi e lontano da fonti di calore e dalla portata degli utenti più piccoli. - L'utilizzo di contenitori di agenti chimici anonimi o non originali (contenenti quindi prodotti differenti da quelli indicati nel contenitore) - L'utilizzo di agenti chimici infiammabili senza



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Città del patrimonio mondiale, culturale e naturale dell'UNESCO
Town of UNESCO World Cultural and Natural Heritage
53037 San Gimignano (SI) - Piazza Duomo, 2 - Tel. 0577 9901
C.F. e P.IVA 00102500527 - www.comune.sangimignano.si.it



	preventiva autorizzazione del RSPP. - L'abbandono di contenitori di agenti chimici senza sorveglianza diretta e continua. Tutti i contenitori di agenti chimici devono essere chiusi dopo l'utilizzo
RISCHIO INCIAMPO	È opportuno evitare cavi volanti e accatastare materiale sul pavimento e sul terreno, anche per brevi periodi.
RISCHIO SCIVOLAMENTO	Pavimenti sdruciolevoli per presenza di liquidi di lavaggio pavimenti od altre sostanze utilizzate per l'attività sportiva (es. in caso di palestre borotalco, allume ecc.)
RISCHIO CADUTA DALL'ALTO	Caduta dall'alto da tribune o soppalchi allestiti per l'occasione di manifestazioni
GESTIONE DELLE EMERGENZE	Attenzione: prima di iniziare qualunque attività all'interno degli impianti prendere atto delle vie di fuga e delle uscite di emergenza. Le planimetrie devono essere esposte nei locali ed all'interno degli impianti ecc. - La predisposizione del piano di emergenza e l'individuazione dei lavoratori per la gestione del pronto soccorso, dell'antincendio e dell'evacuazione sono a carico dell'affidatario. - In caso di dubbi interpellare il referente del Committente (ufficio Tecnico) o l'RSPP nominato dall'affidatario. Si rammenta che chiunque rilevi una situazione di pericolo quale, ad esempio, la presenza di fumo, di incendio, spandimento di materiali pericolosi, fughe di gas o altre situazioni di pericolo, deve immediatamente segnalare l'emergenza agli ADDETTI GESTIONE EMERGENZE NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO IN CASO DI EMERGENZA ALL'INTERNO DEGLI IMPIANTI IN OGGETTO L'emergenza viene segnalata dal segnale di allarme acustico emesso dall'impianto di rilevazione qualora presente nei locali, oppure verbalmente da parte degli Addetti Emergenze.



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Città del patrimonio mondiale, culturale e naturale dell'UNESCO
Town of UNESCO World Cultural and Natural Heritage
53037 San Gimignano (SI) - Piazza Duomo, 2 - Tel. 0577 9901
C.F. e P.IVA 00102500527 - www.comune.sangimignano.si.it



	Il referente dell'affidatario dovrà: - mantenere la calma onde non generare situazioni di panico - interrompere immediatamente la propria attività mettendo immediatamente in sicurezza la propria attrezzatura, ove presente, (in caso di sostanze chimiche richiudere i contenitori ecc) non depositandola in modo da ostruire vie di fuga, che in particolare non devono essere attraversate da cavi, o rendere inaccessibili le attrezzature antincendio o le uscite di sicurezza - mettere prontamente in sicurezza tutti gli utenti dei servizi - accertarsi che nessun utente si rifugi nei servizi, spogliatoi ecc. - non intralciare con la propria opera l'intervento della squadra di emergenza o di soccorso - seguire per l'evacuazione i percorsi indicati dall'apposita segnaletica di sicurezza che indicano il percorso più breve verso l'esterno e seguire le eventuali disposizioni impartite dalla squadra di emergenza - recarsi al punto di raccolta situato all'esterno, senza perdere tempo per raccogliere effetti personali/attrezzature, percorrendo celermente le vie d'esodo, in modo ordinato, senza correre o generare interferenze con il flusso d'esodo - rimanere al punto di raccolta fino a nuove disposizioni impartite dalla squadra di emergenza e/o soccorso. - non mettere mai in pericolo la propria sicurezza e quella dei praticanti l'attività sportiva/culturale/ricreativa che si svolge all'interno dei locali. - E' vietato l'uso di ascensori in caso di emergenza, se presenti. È VIETATO intraprendere qualsiasi nuova attività non inclusa nel presente DUVRI, allegato all'atto di affidamento degli impianti, senza aver redatto e sottoscritto un nuovo DUVRI che prenda in esame le nuove attività qualora interferenti con quelle già valutate. Nel caso in cui il servizio di pulizia dei locali
--	--



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Città del patrimonio mondiale, culturale e naturale dell'UNESCO
Town of UNESCO World Cultural and Natural Heritage
53037 San Gimignano (SI) - Piazza Duomo, 2 - Tel. 0577 9901
C.F. e P.IVA 00102500527 - www.comune.sangimignano.si.it



	degli impianti sportivi concessi in uso sia affidato a soggetti esterni all'affidatario gli obblighi in carico all'affidatario sono da intendersi vigenti anche per tali soggetti il cui coordinamento è a cura dell'affidatario.

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA RELATIVI A RISCHI DA INTERFERENZA

I costi sostenuti dall'affidatario per mettere in atto le specifiche misure di sicurezza per prevenire i rischi di natura esclusivamente interferenziale sono stati quantificati dal Committente sulla base dell'analisi dei rischi di natura interferenziale attuata nel presente D.U.V.R.I. Sono esclusi da questo conteggio tutti gli oneri direttamente sostenuti dall'affidatario per l'adempimento degli obblighi sulla sicurezza derivanti dalla propria attività.

Per quanto si attiene, si riporta la seguente tabella

INDICAZIONI DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	STIMA A CORPO
DPI a disposizione delle maestranze e Informazione e formazione specifica dei rischi residui da interferenza	€. 300,00
Cassette sanitarie di sicurezza con medicinali compreso ricambio	€. 200,00
TOTALE	€. 500,00

Viene redatto nella fase di predisposizione del capitolato di appalto con lo scopo di stimare i costi della sicurezza relativi alle interferenze.

Il documento sarà eventualmente revisionato prima dell'inizio dell'affidamento allo scopo di promuovere la cooperazione ed il coordinamento fra le diverse imprese Appaltatrici coinvolte, al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze, gli infortuni e gli incidenti durante le attività lavorative oggetto dell'affidamento.

Data _____

Per il Comune: Dott. Valerio Bartoloni

L'affidatario riconosce adeguato il documento e sottoscrive per presa visione
